

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE 2010/231/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC

(GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2011/635/PESC del Consiglio del 26 settembre 2011	L 249	12	27.9.2011
► <u>M2</u>	Decisione 2012/388/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012	L 187	38	17.7.2012
► <u>M3</u>	Decisione 2012/633/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012	L 282	47	16.10.2012

**DECISIONE 2010/231/PESC DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2010****concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che
abroga la posizione comune 2009/138/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽¹⁾, in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia.
- (2) Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2002/960/PESC ⁽²⁾, la quale attua l'UNSCR 1844 (2008) che ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti di coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico, o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza, o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione.
- (3) Il 1° marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/126/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2009/138/PESC ⁽³⁾ e attua l'UNSCR 1907 (2009), la quale esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati in virtù del generale e completo embargo sulle armi nei confronti della Somalia disposto a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 733 (1992) elaborato e modificato da risoluzioni successive.
- (4) Il 19 marzo 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «Consiglio di sicurezza») ha adottato l'UNSCR 1916 (2010) che, tra l'altro, ha prorogato il mandato del gruppo di monitoraggio di cui al paragrafo 3 dell'UNSCR 1558(2004) e ha deciso di limitare alcune restrizioni e obblighi previsti dal regime di sanzioni per consentire la fornitura di servizi e assistenza tecnica da parte di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, nonché per garantire la fornitura tempestiva dell'assistenza umanitaria necessaria e urgente da parte delle Nazioni Unite.

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 51 del 2.3.2010, pag. 18.

▼B

- (5) Il 12 aprile 2010 il comitato delle sanzioni istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia (il «comitato delle sanzioni») ha adottato l'elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.
- (6) A fini di chiarezza, le misure imposte dalla posizione comune 2009/138/PESC modificata dalla decisione 2010/126/PESC del Consiglio e le deroghe previste nell'UNSCR 1916 (2010) dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico.
- (7) La posizione comune 2009/138/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (8) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
- (9) La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
- (10) La procedura per la modifica dell'allegato della presente decisione dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone e alle entità designate i motivi dell'inserimento nell'elenco trasmessi dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l'entità interessati.
- (11) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietate la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretto o indiretto, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.

2. È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in particolare, la formazione e l'assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

▼B

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
- a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate a sostenere l'AMISOM o ad essere da questa utilizzate come disposto al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) o destinate ad essere usate unicamente dagli stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell'UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell'UNSCR 1846 (2008);
 - b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni nel settore della sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007), purché il comitato delle sanzioni non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica;
 - c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell'Unione o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nell'ambito del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal comitato delle sanzioni; all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale dell'ONU, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

▼M3

- d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale militare e alla fornitura di consulenza tecnica diretta o indiretta, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, destinate unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, previa approvazione del comitato delle sanzioni.

▼M2*Articolo 1 bis*

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta, l'acquisto o il trasporto di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di carbone di legna dalla Somalia.

▼ M1*Articolo 2*

Le misure restrittive di cui all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:

- che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l'AMISOM;
- che hanno violato l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;
- che impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia,
- che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;
- che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali e sequestri e trasferimenti forzati.

L'elenco delle persone interessate figura in allegato.

▼ B*Articolo 3*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire, alle persone o entità di cui all'articolo 2, la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti e indiretti, di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d'intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la vendita, il trasferimento, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di armamenti e attrezzature militari.

Articolo 4

1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 3.

2. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in, o esportati da, uno Stato membro.

▼B

3. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all'articolo 2.

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:

- a) stabilisce caso per caso che l'ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
- b) determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Somalia e di stabilità nella regione.

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è stata concessa e alle persone destinatarie dell'autorizzazione stessa.

Articolo 6

1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all'articolo 2 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, indicate dal comitato delle sanzioni. Le persone e le entità in questione sono indicate nell'allegato.

2. Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche che siano:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

▼B

- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;
- e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 2, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M1

6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all'Appello consolidato delle Nazioni Unite per la Somalia.

▼B*Articolo 7*

Il Consiglio redige l'elenco contenuto nell'allegato e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 8

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato la persona o l'entità in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di dedurre osservazioni.

▼B

2. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità.

Articolo 9

L'allegato contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 10

La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, ove opportuno, in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 11

La posizione comune 2009/138/PESC è abrogata.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.



ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI
ALL'ARTICOLO 2I. **Persone**

1. Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Data di nascita: 24 dicembre 1965. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Yasin Ali Baynah ha fomentato attacchi contro il governo federale di transizione e la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Ha inoltre mobilitato sostegno e raccolto fondi per conto dell'Alleanza per la liberazione della Somalia e Hisbul Islam, entrambi i quali hanno partecipato direttamente ad atti che hanno minacciato la pace e la sicurezza della Somalia, compresi il rifiuto dell'accordo di Gibuti e gli attacchi al governo federale di transizione e all'AMISOM a Mogadiscio.

2. Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweys, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) O AIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Hassan Dahir Aweys è stato e continua ad essere un importante leader politico e ideologico di una serie di gruppi armati di opposizione responsabili di ripetute violazioni dell'embargo generale e totale sulle armi e/o di atti che minacciano l'accordo di pace di Gibuti, il governo federale di transizione e le forze della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Tra giugno 2006 e settembre 2007, AWEYS ha svolto la funzione di presidente del comitato centrale dell'Unione delle corti islamiche; a luglio 2008 si è auto-dichiarato presidente dell'Alleanza per la liberazione della Somalia - ala di Asmara e a maggio 2009 è stato nominato presidente di Hisbul Islam, un'alleanza di gruppi che si oppongono al governo federale di transizione. In ciascuna di tali funzioni, le dichiarazioni e le azioni di AWEYS hanno mostrato l'intenzione chiara e determinata di smantellare il governo federale transitorio e di espellere con la forza AMISOM dalla Somalia.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki è un importante leader di un gruppo di milizia armato dalla metà degli anni 1990 ed ha violato in molte occasioni l'embargo sulle armi. Nel 2006 al-Turki ha contribuito con forze armate alla presa di Mogadiscio da parte dell'Unione delle corti islamiche ed è emerso quale capo militare nel gruppo, allineato con al-Shabaab. Dal 2006 al-Turki ha messo il territorio sotto il suo controllo a disposizione delle esercitazioni di vari gruppi di opposizione armata, ivi compreso al-Shabaab. A settembre 2007, al-Turki è apparso in un filmato del telegiornale di al-Jazeera nell'atto di mostrare le esercitazioni della milizia sotto il suo comando.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Mukhtar Abdirahman, b) Abuzubair, Mukhtar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

▼ M1

Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed è un importante leader di al-Shabaab ed è stato pubblicamente nominato emiro dell'organizzazione nel dicembre 2007. Esercita responsabilità di comando per le operazioni di al-Shabaab in tutta la Somalia. Aw-Mohamed ha denunciato il processo di pace di Gibuti quale cospirazione straniera e a maggio 2009, in una registrazione sonora inviata ai media somali, ha ammesso che le sue forze erano state impegnate nei recenti combattimenti a Mogadiscio.

5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Fuad Mohamed Khalaf ha fornito sostegno finanziario ad al-Shabaab; a maggio 2008 ha organizzato due raccolte di fondi per al-Shabaab nelle moschee di Kismaayo, in Somalia. Ad aprile 2008, Khalaf e diversi altri individui hanno guidato attacchi con vetture esplosive contro basi etiopi e membri del governo federale di transizione somalo a Mogadiscio, Somalia. A maggio 2008 Khalaf e un gruppo di combattenti hanno attaccato e catturato una stazione di polizia a Mogadiscio, uccidendo e ferendo diversi soldati.

6. Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

Data di nascita: 1979-1982 circa. Altra data di nascita: 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Bashir Mohamed Mahamoud è un comandante militare di al-Shabaab. Mahamoud è stato anche uno dei circa dieci membri del consiglio della dirigenza di al-Shabaab alla fine del 2008. Mahamoud e un suo complice sono responsabili dell'attacco col mortaio del 10 giugno 2000 contro il governo federale di transizione somalo a Mogadiscio.

7. Mohamed Sàid (alias a)«Atom», b) Mohamed Sàid Atom, c) Mohamed Siad Atom)

Data di nascita: 1966 circa. Luogo di nascita: Galgala, Somalia. Ubicazione: Galgala, Somalia. Altra ubicazione: Badhan, Somalia. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 10.

Mohamed Sàid «Atom» è stato impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. Atom ha fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, alla Somalia armamenti o materiale connesso o consulenza, formazione o assistenza, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, collegati ad attività militari in violazione dell'embargo sulle armi. Atom è stato individuato come uno dei principali fornitori di armamenti e munizioni per le operazioni di al-Shabaab nella regione del Puntland. È descritto come il leader di una milizia emersa nel 2006 nella regione del Sanaag orientale, nella Somalia settentrionale. La milizia comprende ben 250 combattenti, è stata implicata in casi di rapimento, pirateria e terrorismo e importa autonomamente armi, in violazione del relativo embargo. Atom ha affermato la sua forza quale principale presenza militare nella zona, con base centrale nei pressi di Galgala e base secondaria nei pressi di Badhan. Secondo alcune informazioni, Atom è allineato ad al-Shabaab e potrebbe ricevere istruzioni dal leader di al-Shabaab, Fuaad Mohamed Khalaf.

▼ M1

Inoltre, Atom sarebbe coinvolto nel traffico di armi in Somalia. Informazioni provenienti da diverse fonti indicano che le sue forze ricevono armamenti ed equipaggiamenti dallo Yemen e dall'Eritrea. Secondo una notizia del dicembre 2008, un testimone oculare avrebbe parlato di sei spedizioni di questo tipo avvenute in un periodo di quattro settimane all'inizio del 2008, ciascuna delle quali sufficiente a riempire due cassonati di armi leggere, munizioni e lanciarazzi RPG. Un imprenditore di Bossaso esperto di commercio di armi ritiene che le partite di Atom non entrino nel mercato degli armamenti e ipotizza che siano trattenute e utilizzate dalle sue forze oppure trasferite a destinatari presenti in Somalia meridionale, dove opera al-Shabaab.

Le forze di Atom sono state coinvolte nel rapimento di un operatore umanitario tedesco, nel rapimento di due somali presso Bossaso e nel bombardamento di migranti etiopi a Bossaso il 5 febbraio 2008, che ha provocato 20 morti e oltre 100 feriti. La milizia di Atom potrebbe inoltre aver svolto un ruolo secondario nel rapimento di una coppia tedesca catturata dai pirati nel giugno 2008.

8. Fares Mohammed Manàa (alias: a) Faris Manàa, b) Fares Mohammed Manaa)

Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d'identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amara, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Fares Mohammed Manàa ha fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, in Somalia armamenti o materiale connesso in violazione dell'embargo sulle armi. Manàa è un noto trafficante di armi. Nell'ottobre 2009, nell'ambito di uno sforzo inteso ad arginare il flusso di armi nel paese, dove si dice siano presenti più armi che persone, il governo dello Yemen ha pubblicato una lista nera di commercianti di armi, in cui Manàa è al primo posto. «Che Faris Manàa sia un importante trafficante di armi è risaputo», ha riferito nel giugno 2009 un giornalista USA esperto di questioni yemenite che è autore di una relazione semestrale sul paese e ha contribuito al Jane's Intelligence Group. In un articolo del dicembre 2007 sullo Yemen Times, si fa riferimento a Manàa come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, commerciante di armi». In un articolo del dicembre 2008 sullo Yemen Times, è indicato come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, mercante di armi».

A metà del 2008, lo Yemen continua a fungere da centro per la spedizione illegale di armamenti nel Corno d'Africa, in particolare spedizioni di armamenti via mare verso la Somalia. Secondo notizie non confermate, Faris Manàa avrebbe partecipato alle spedizioni verso la Somalia in numerose occasioni. Nel 2004, Manàa è stato coinvolto in contratti per la fornitura di armi dall'Europa orientale riguardanti armi che sarebbero state vendute ai combattenti somali. Nonostante l'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Somalia dal 1992, si può far risalire l'interesse di Manàa nel traffico di armi in Somalia almeno al 2003. In quell'anno, Manàa ha presentato un'offerta per l'acquisto di migliaia di armi dall'Europa orientale, precisando di volerne vendere alcune in Somalia.

9. Hassan Mahat Omar (alias: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Data di nascita: 10 aprile 1979. Luogo di nascita: Garissa, Kenya. Cittadinanza: Probabilmente etiopica. Numero di passaporto: A 1180173 Kenya, scadenza 20 agosto 2017. Carta d'identità numero 23446085. Ubicazione: Nairobi, Kenya. Data di designazione dell'ONU: 28 luglio 2011.

Hassan Mahat Omar è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un imam e uno dei leader di Masjid-ul-Axmar, un centro informale affiliato ad al-Shabaab a Nairobi. È inoltre coinvolto nel reclutamento di nuovi membri e nel reperimento di fondi per al-Shabaab, anche online sul sito web alqimmah.NET, affiliato ad al-Shabaab.

▼ M1

Inoltre, ha pronunciato varie fatwa su una chat room online di al-Shabaab, invocando attacchi contro il governo federale di transizione.

10. Omar Hammami (alias: a) Abu Maansur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Data di nascita: 6 maggio 1984. Luogo di nascita: Alabama, Stati Uniti. Cittadinanza: statunitense. Si ritiene abbia anche la cittadinanza siriana.

Numero di passaporto: 403062567 (USA). Numero di previdenza sociale: 423-31-3021 (USA). Ubicazione: Somalia. Altre informazioni: sposato con una donna somala. Ha vissuto in Egitto nel 2005 e si è trasferito in Somalia nel 2009. Data di designazione dell'ONU: 28 luglio 2011.

Omar Hammami è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un membro di rilievo di al-Shabaab. È coinvolto nel reclutamento, nel finanziamento e nella retribuzione dei combattenti stranieri in Somalia. È descritto come un esperto di esplosivi e di guerra in generale. Dall'ottobre 2007 compare in servizi televisivi e in video propagandistici di al-Shabaab. È stato anche visto in un video di addestramento dei combattenti di al-Shabaab. Inoltre, ha lanciato appelli in video e su siti web per il reclutamento di nuovi combattenti in al-Shabaab.

▼ M3

11. Jim'ale, Ali Ahmed Nur [alias: a) Jim'ale, Ahmed Ali, b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim'ale, Sheikh Ahmed, d) Jim'ale, Ahmad Ali, e) Jim'ale, Shaykh Ahmed Nur]

Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: Somalia. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell'ONU: 17 febbraio 2012.

Ali Ahmed Nur Jim'ale (Jim'ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell'ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell'Unione delle Corti islamiche hanno infine costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell'aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell'elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l'Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell'elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l'altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo.

Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim'ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab.

Jim'ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim'ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch'egli inserito nell'elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L'ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all'interno dell'organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim'ale nell'intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell'ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab.

▼ M3

Dall'autunno 2007 Jim'ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata «il gruppo di investitori». L'obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l'acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall'Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell'Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim'ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori.

Dalla fine del settembre 2010 Jim'ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l'obbligo di identificazione del cliente.

Dalla fine del 2009, Jim'ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab.

Da dicembre 2011, donatori non identificati dal Medio Oriente trasferivano denaro a Jim'ale, che a sua volta ricorreva a intermediari finanziari per inviare denaro ad Al-Shabaab.

Nel 2009 Jim'ale ha cooperato con altri individui con le stesse idee per destabilizzare il governo federale di transizione somalo non partecipando agli sforzi di riconciliazione in Somalia. Dalla fine del 2011 Jim'ale ha sostenuto attivamente Al-Shabaab offrendo gratuitamente comunicazioni, uso di veicoli, aiuti alimentari e consulenza politica e ha creato una rete di finanziatori per Al-Shabaab attraverso vari gruppi imprenditoriali.

12. Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed]

Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1° gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya. Data di designazione dell'ONU: 25 luglio 2012.

L'estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l'Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua ad esercitare influenza su gruppi estremistici dell'Africa orientale nell'ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l'Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi da destinare ad Al-Shabaab.

In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani che parlano principalmente swahili destinati a esercitare una violenta attività militante in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, Rogo ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro le Nazioni Unite che contro le forze della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) presenti nel paese e ha incitato l'uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota.

▼ **M3**

About Rogo Mohammed offre anche orientamenti su come le reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab possano sfuggire all'identificazione da parte delle autorità kenyote e su quali strade seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccaforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Egli ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab.

Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia.

13. Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed]

Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya. Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data di designazione dell'ONU: 23 agosto 2012.

Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati all'attività militante violenta in Somalia e uno stretto collaboratore di About Rogo. Egli fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell'Africa orientale). Attraverso frequenti viaggi alle roccaforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l'Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Abubaker Shariff Ahmed nelle prediche nella moschea di Mombasa ha incitato giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per Al-Qaida e uccidere cittadini statunitensi.

Abubaker Shariff Ahmed fu arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell'attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un'organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab.

Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed ha agito come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya.

▼ **M1**II. **Entità**

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al-Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Ubicazione: Somalia. Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Al-Shabaab è stata impegnata in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, che comprendono ma non si limitano ad atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico e atti che minacciano le autorità federali transitorie, la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) o altre operazioni internazionali di mantenimento della pace relative alla Somalia.

▼ M1

Al-Shabaab ha inoltre impedito l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia o l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

Secondo la dichiarazione riguardante la Somalia rilasciata al Consiglio di sicurezza dal presidente del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992) il 29 luglio 2009, sia al-Shabaab sia Hizb'ul Islam hanno rivendicato pubblicamente e ripetutamente la responsabilità degli attacchi in forze al governo federale di transizione e all'AMI-SOM. Al-Shabaab aveva inoltre rivendicato la responsabilità dell'uccisione di funzionari del governo federale di transizione, e il 19 luglio 2009 aveva fatto irruzione negli uffici locali dell'UNOPS, dell'UNDSS e dell'UNDP, situati nelle regioni di Bay e Bakool, chiudendoli, in violazione del paragrafo c) della risoluzione 1844 (2008). Al-Shabaab ha altresì impedito ripetutamente l'accesso all'assistenza umanitaria in Somalia o la sua distribuzione.

La relazione del segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla situazione in Somalia, del 20 luglio 2009, contiene i seguenti capoversi che riguardano le attività di al-Shabaab in Somalia:

Si ritiene che gruppi di rivoltosi, come al-Shabaab, estorcano denaro a società private e reclutino giovani, compresi bambini soldato, per partecipare alla lotta contro il governo a Mogadiscio. Al-Shabaab ha confermato la presenza di combattenti stranieri tra le sue file e ha dichiarato apertamente che sta collaborando con al-Qaida a Mogadiscio per rovesciare il governo della Somalia. I combattenti stranieri, molti dei quali sarebbero originari del Pakistan e dell'Afghanistan, risultano essere ben addestrati e già collaudati in battaglia. Sono stati visti mentre, incappucciati, sferravano offensive contro le forze governative a Mogadiscio e nelle regioni limitrofe.

Al-Shabaab ha intensificato la sua strategia volta ad esercitare coercizione e intimidazioni nei confronti della popolazione somala, come evidenziano gli omicidi eccellenti attentamente selezionati e gli arresti di capi clan, diversi dei quali sono stati assassinati. Il 19 giugno 2009, Omar Hashi Aden, ministro della sicurezza nazionale, è stato ucciso in un attentato suicida di vasta portata con autobomba, a Beletwyne. Oltre 30 persone sono rimaste uccise nell'attentato, che è stato fortemente condannato dalla comunità internazionale e da un'ampia porzione trasversale della società somala.

Secondo la relazione del gruppo di monitoraggio della Somalia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2008/769) del dicembre 2008, al-Shabaab è responsabile di una serie di attentati in Somalia negli ultimi anni, tra i quali:

- la presunta uccisione e decapitazione di un autista somalo che lavorava per il Programma alimentare mondiale, nel settembre 2008;
- il bombardamento di un mercato nel Puntland, che ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di oltre 100, il 6 febbraio 2008;
- una campagna di bombardamenti e omicidi mirati nel Somaliland, intesi a intralciare le elezioni parlamentari del 2006;
- l'omicidio di diversi operatori umanitari stranieri nel 2003 e nel 2004.

Secondo le notizie ricevute, al-Shabaab ha fatto irruzione in presidi delle Nazioni Unite in Somalia il 20 luglio 2009 e ha emanato un'ordinanza che bandiva tre agenzie delle Nazioni Unite dalle zone della Somalia sotto il controllo di al-Shabaab. Inoltre, le forze del governo federale di transizione somalo hanno combattuto contro gli insorti di al-Shabaab e di Hizbul Islam dall'11-12 luglio 2009, provocando la morte di oltre 60 persone. Negli scontri dell'11 luglio 2009, al-Shabaab ha lanciato quattro colpi di mortaio all'interno di Villa Somalia, provocando la morte di tre soldati della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e ferendone altri otto.

▼ M1

Secondo un articolo pubblicato dalla British Broadcasting Corporation il 22 febbraio 2009, al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida con autobomba in una base militare dell'Unione africana a Mogadiscio. Secondo l'articolo, l'Unione africana ha confermato la morte di 11 membri della forza di pace dell'Unione africana e il ferimento di altri 15.

Secondo un articolo pubblicato da Reuters il 14 luglio 2009, nel 2009 i militanti di al-Shabaab hanno guadagnato terreno sulle forze somale e dell'Unione africana mediante attacchi di tipo guerrigliero.

Un articolo pubblicato da Voice of America il 10 luglio 2009 riporta che al-Shabaab è stata coinvolta in un attentato alle forze governative somale nel maggio 2009.

Secondo un articolo pubblicato sul sito web del Consiglio per le relazioni estere e datato 27 febbraio 2009, al-Shabaab porta avanti dal 2006 un'insurrezione contro il governo di transizione somalo e i suoi sostenitori etiopi. Al-Shabaab ha ucciso undici soldati del Burundi nell'attacco più sanguinoso contro i membri della forza di pace dell'UA dal suo schieramento, e afferma che al-Shabaab è stata impegnata in violenti combattimenti che hanno causato almeno quindici morti a Mogadiscio.